Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
BARTOLOMEO FRANCESCO GRIPPO	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI

Riunione del 15/10/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 19 febbraio 2026 (e reclamo presentato il 20 gennaio 2026), la ricorrente riferiva che, in data 11 luglio 2024, mentre percorreva una Strada Statale a bordo del proprio veicolo, si vedeva costretta ad accostare nella corsia di emergenza per interromperne la marcia, poiché il mezzo "*si presentava ingovernabile*". Nella manovra, la ricorrente collideva con un altro veicolo "*che, nel mentre, si trovava parcheggiato impropriamente ed incautamente*" sulla stessa corsia di emergenza.

La ricorrente osservava che sul luogo interveniva la Polizia Locale che, a seguito di rilievi, elevava anche a carico del proprietario del veicolo antagonista una contravvenzione *ex* art. 158 comma 2 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (di seguito, Codice della Strada). Tanto premesso, la ricorrente lamentava la mancata offerta di risarcimento da parte della resistente e chiedeva l'accertamento della corresponsabilità della controparte nella causazione del sinistro, il risarcimento dei danni materiali subiti, pari al 50% del valore del veicolo e quantificati in euro 10.000,00, nonché il risarcimento delle lesioni personali patite.

Con le controdeduzioni, l'impresa sosteneva che nessun risarcimento fosse dovuto, riconducendo la responsabilità del sinistro in via esclusiva alla ricorrente sulla base del verbale degli agenti di polizia intervenuti sul luogo. In particolare, la resistente sosteneva che, dall'esame del verbale e della documentazione fotografica allegata, la ricorrente avrebbe perso il controllo dell'auto, presumibilmente, a causa di una velocità eccessiva per lo stato dei luoghi e ciò sarebbe stato confermato dal fatto che veniva elevata, a carico della ricorrente, una contravvenzione per violazione dell'art. 141 comma 2 del Codice della Strada. Pertanto, secondo l'impresa il veicolo avrebbe effettuato una manovra di invasione dell'opposto senso di marcia e superato il margine esterno dell'altra carreggiata, delimitato da striscia continua, terminando la corsa contro un veicolo in sosta, senza persone a bordo, all'interno della banchina situata oltre la linea continua e infatti la conducente assicurata veniva sanzionata anche per violazione dell'art. 40 comma 9 del Codice della Strada. Quanto al danno materiale subito dalla vettura, l'impresa eccepiva l'inammissibilità del ricorso, in quanto avente ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro eccedente i limiti di valore. In relazione alla domanda di indennizzo del danno alla persona, nel rilevare che la somma richiesta sarebbe indeterminata e che la ricorrente si sarebbe limita a formulare un *petitum* meramente astratto, l'impresa ne deduceva comunque l'infondatezza per difetto di prova, non essendo stato prodotto alcun documento idoneo a consentire una valutazione del danno lamentato.

Con le repliche, la ricorrente contestava la ricostruzione del sinistro formulata dall'impresa, riferendo che non vi sarebbero elementi probatori attinenti alla velocità e pertanto non potendosi affermare che la perdita di controllo della vettura fosse dipesa da andatura non commisurata allo stato dei luoghi, sostenendo che non avrebbe mai effettuato una manovra di invasione dell'opposto senso di marcia, viceversa limitandosi a percorrere la corsia di emergenza, nel tentativo di arrestare la corsa del veicolo, ivi trovando però il veicolo antagonista in sosta. Quanto all'eccezione di inammissibilità per il superamento dei limiti di valore previsti, la ricorrente sosteneva che il limite di valore della domanda, sulla base degli artt. 9 e 3 comma 4 del Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito, il Decreto), fosse fissato in euro 25.000,00 e in via subordinata rilevava che, anche ove la fattispecie dovesse essere ricondotta all'art. 3, comma 4, lett. b), n. 2 del Decreto, con soglia di valore applicabile pari ad euro 2.500,00, nulla vieterebbe all'Arbitro di disporre il pagamento dell'indennizzo nei limiti del suddetto valore.

Quanto all'eccezione per cui non sarebbe stata prodotta alcuna documentazione idonea a consentire la valutazione del danno alla persona, la ricorrente evidenziava di aver prodotto il referto del pronto soccorso, i referti degli esami strumentali effettuali e le ricevute di spesa, da cui poteva essere facilmente accertato il valore della domanda, pari ad euro 1.982,30.

Con le controrepliche, l'impresa rilevava che le affermazioni della ricorrente sarebbero state meramente apodittiche e contrastanti con le risultanze del verbale, oltre che prive di supporto probatorio, evidenziando che la velocità non commisurata sarebbe risultata accertata dal verbale della Polizia locale e che l'asserito guasto tecnico non sarebbe emerso dal verbale e non sarebbe neanche supportato da alcun elemento probatorio. Con riguardo al limite di valore, l'impresa rilevava che quello applicabile alla controversia sarebbe stato pari ad euro 2.500, *ex* art. 3, comma 4 lett. b n. 1 del Decreto.

In conclusione, la ricorrente, con il ricorso, chiede: "*1) Accertamento della corresponsabilità di controparte nella causazione del sinistro; 2) Risarcimento dei danni materiali quantificati al 50% del valore del veicolo di proprietà della ricorrente pari ad € 10.000,00; 3) Risarcimento delle lesioni personali patite dalla ricorrente nella misura del 50% dell'invalidità temporanea e permanente*". Con le repliche precisa che "*anche qualora la fattispecie* de quo *dovesse essere ricondotta all'alveo di dui all'art. 3, comma 4, lett. b), n. 2,* ergo *con valore massimo di € 2.500,00, nulla vieta a codesto arbitrato di disporre il pagamento nei limiti di valore, ovverosia di € 2.500,00, imposti dalla legge*".

L'impresa chiede di "*i. dichiarare inammissibile la domanda relativa al danno a cose; ii. dichiarare infondata la domanda risarcitoria per le lesioni per difetto di prova; iii. rigettare integralmente la domanda di corresponsabilità in quanto infondata per tutte le ragioni sopra esposte".* Con le controrepliche, l'impresa precisa le proprie richieste come segue: *"i. dichiarare inammissibile la domanda relativa al danno a cose e al danno da lesioni; ii. Dichiarare comunque infondata la domanda risarcitoria per le lesioni per difetto di prova; iii. rigettare integralmente la domanda di corresponsabilità in quanto infondata per tutte le ragioni sopra esposte*".

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio riguarda l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere dall'impresa, con cui ha stipulato polizza per la responsabilità civile da circolazione del proprio veicolo, l'indennizzo per i danni subiti a seguito di un incidente con altro veicolo, quantificati in euro in euro 10.000,00 per i danni materiali e in euro 1.982,30 per le lesioni.

L'impresa ha innanzi tutto eccepito l'incompetenza per valore dell'Arbitro in quanto le domande superano l'importo di euro 2.500,00 che l'art. 3, comma 4, lett. b n. 1 del Decreto indica come limite di competenza. La ricorrente sostiene invece che il limite di valore della domanda, considerato che è stata proposta ai sensi dell'art. 149 del CAP nei confronti della propria impresa di assicurazione, sarebbe fissato in euro 25.000,00 dovendo trovare applicazione l'art. 3 comma 4 lett. b n. 2 del Decreto.

Occorre osservare che l'art. 3, comma 4, del Decreto stabilisce che "*La domanda può avere ad oggetto anche la corresponsione di una somma di denaro purché essa non superi i seguenti importi: (…) b) per le controversie relative a contratti di assicurazione contro i danni ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del codice delle assicurazioni: 1) euro 2.500,00 se la controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile. Su tali controversie l'arbitro assicurativo decide ai sensi dell'articolo 11, comma 5; 2) euro 25.000,00 in tutti gli altri casi*". Nell'interpretare la disposizione, il Collegio ha precisato che, nelle controversie risarcitorie derivanti da sinistri R.C. Auto, "*la diversa identità dell'impresa destinataria della domanda non muta né la qualità del ricorrente, che agisce quale terzo danneggiato, né il titolo della pretesa, che resta costituito dal diritto al risarcimento del danno da responsabilità civile. Muta soltanto, per effetto del meccanismo legale di risarcimento diretto, l'impresa incaricata di gestire e liquidare il sinistro. Una diversa interpretazione determinerebbe un'ingiustificata*

diversificazione del limite di valore applicabile a pretese aventi identico titolo. La medesima pretesa risarcitoria, infatti, sarebbe soggetta al limite di euro 2.500 quando azionata contro l'assicuratore del responsabile; e ad un diverso limite di euro 25.000 quando, per effetto del sistema legale di risarcimento diretto, fosse azionata contro l'impresa del danneggiato. Secondo questo Collegio il limite di euro 2.500 si applica alle domande di pagamento sottoposte alla cognizione dell'Arbitro Assicurativo, aventi ad oggetto il risarcimento del danno da responsabilità civile automobilistica e proposte dal danneggiato titolare di azione diretta, sia quando siano rivolte all'impresa di assicurazione del responsabile ai sensi dell'art. 144 CAP, secondo la procedura di cui all'art. 148 CAP, sia quando siano rivolte all'impresa del danneggiato nell'ambito del risarcimento diretto disciplinato dall'art. 149 CAP" (Decisioni AAS, n. 814/2026 e n. 1085/2026).

Occorre per altro vero osservare che, se il Collegio ha ritenuto ammissibili, senza limiti di valore, le domande volte "*al mero accertamento della dinamica del sinistro e alla conseguente attribuzione delle responsabilità a carico dei conducenti dei veicoli convolti"* (Decisioni AAS, n. 333/2026 e n. 713/2026), nell'ipotesi in cui il ricorso *"non [era] volto alla liquidazione di un importo a titolo di indennizzo*", tale limite opera, invece, laddove "*la domanda formulata come accertamento strumentale al conseguimento dell'indennizzo*", posto che "*la stessa viene ad assumere natura sostanzialmente patrimoniale, con conseguente rilevanza, ai fini della determinazione del valore della controversia. (…) In tal senso, il Collegio ritiene che occorra avere riguardo al bene della vita che la domanda mira concretamente a conseguire, risultando inammissibili le domande che, pur formalmente configurate in termini di accertamento, siano in realtà finalizzate all'esercizio di azioni volte alla condanna per importi superiori alla soglia di competenza dell'Arbitro*" (Decisione AAS n. 576/2026).

Nella fattispecie concreta, non vi è dubbio che la domanda della ricorrente di accertamento della responsabilità della controparte sia meramente strumentale rispetto alle domande di condanna dalla stessa formulate. Pertanto, all'odierna controversia si applica il limite di valore di euro 2.500 e il *petitum* supera tale limite.

In sede di repliche, la ricorrente ha contestato l'eccezione di inammissibilità per superamento dei limiti di valore affermando che "*nulla vieta a codesto arbitrato di disporre il pagamento nei limiti di valore*".

Il Collegio, pur avendo ammesso la possibilità per la ricorrente di limitare la domanda all'importo-soglia di competenza dell'Arbitro (Decisione AAS, n. 456/2026), ha avuto modo di precisare che non può considerarsi valido, a tal fine, *"l'inciso contenuto nelle repliche"* che, "*pur manifestando la disponibilità del ricorrente a una decisione entro la soglia di competenza dell'Arbitro, interviene successivamente alla proposizione del ricorso (e all'eccezione di incompetenza per valore sollevata dall'impresa) ed è comunque formulato in termini eventuali, innestandosi su conclusioni che continuano a richiamare in via principale gli importi già indicati nel ricorso introduttivo*" (Decisione AAS, n. 607/2026).

Nel caso di specie, con il ricorso introduttivo la ricorrente ha chiesto la condanna dell'impresa al pagamento di una somma superiore all'importo di euro 2.500,00 e, nelle repliche, solo a seguito dell'eccezione di incompetenza per valore sollevata dall'impresa, la

ricorrente ha precisato di insistere "*nell'accoglimento delle domande spiegate con il ricorso introduttivo*", precisando che l'Arbitro potrebbe decidere nei limiti di legge. Pertanto, tale modifica non è idonea a radicare la competenza per valore del Collegio.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA